

Protocollo: INAIL – 36000 – 07/02/2019 - 0000116

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO DEL SETTORE DELL'EDILIZIA ED AFFINI**

Tra

l'INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione Regionale per la Calabria (d'innanzi, per brevità: "INAIL-Calabria"), nella persona del Direttore Regionale *pro tempore*, dott.ssa Caterina Crupi, domiciliato per la carica in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60;

e

Il Coordinamento Regionale CPT Calabria, costituito dagli organismi paritetici operanti nella Regione Calabria (d'innanzi, per brevità: "CPT Calabria"), nella persona del Presidente *pro tempore*, dott. Raffaele Celi, domiciliato per la carica in Catanzaro, Caraffa di Catanzaro, via Bari n.25, (C.da Profeta).

Premesso che

- ✓ Con Protocollo d'Intesa siglato il 26 marzo 2013 le indicate parti –nella persona dei legali rappresentanti a quel tempo in carica - hanno avviato una fattiva collaborazione volta al continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro del settore dell'edilizia ed affini anche attraverso la crescita culturale dei lavoratori stessi;
- ✓ Il documento è stato rinnovato con Protocollo del 16 marzo del 2016 riprendendo i contenuti più generali già statuiti nella precedente intesa;
- ✓ In esecuzione di quest'ultimo sono stati avviati i progetti, condivisi tra le parti: "Canteri in sicurezza" e "Sconfiniamo in sicurezza", iniziative attualmente in corso;
- ✓ Il 15 marzo 2018 è spirato il termine di vigenza biennale del menzionato protocollo d'intesa del 16.03.2016;
- ✓ Il CPT Calabria, rinnovando i suoi vertici direttivi, in corso alla riunione del 30.10.2018 appositamente convocata a tal fine, ha manifestato l'interesse alla prosecuzione dell'intesa

- con INAIL Calabria per la promozione della cultura della sicurezza in ambiente di lavoro in relazione al settore di propria competenza;
- ✓ INAIL Calabria condivide l'intenzione di rinnovare l'intesa collaborativa;

tutto ciò premesso, le summenzionate Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - "Finalità dell'intesa":

INAIL Calabria e CPT Calabria confermare gli intenti già condivisi nel protocollo siglato 16 marzo 2016 e, pertanto, realizzare in sinergia iniziative di promozione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per ridurre il fenomeno infortunistico e favorire il contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali nei luoghi di lavoro inerenti al settore dell'edilizia ed affini.

Articolo 2 - "Obblighi dei sottoscrittori":

Le parti s'impegnano reciprocamente, nel rispetto delle seguenti norme, a realizzare le finalità di cui al precedente art.1, attraverso attività progettuali discusse e strutturate in seno al costituendo "gruppo di lavoro" di cui al successivo art.3.

Articolo 3 - "Gruppo di lavoro":

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente documento, per l'attuazione della presente intesa, con separato atto, verrà costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle parti coinvolte in numero di quattro componenti, scelti dai sottoscrittori in propria rappresentanza, in numero di due per ciascuno.

Il Gruppo di lavoro s'impegnerà nella definizione delle attività progettuali da realizzare con la sottoscrizione di appositi accordi operativi da predisporre in attuazione della presente intesa, la cui sottoscrizione resterà riservata alla discrezione dei rispettivi rappresentanti legali delle Parti del presente protocollo.

Articolo 4 - "Durata"

La durata della presente intesa è di due annualità, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione. Entro tale termine dovranno realizzarsi le attività del Gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 - "Condizioni integrative"

- 5.1. Le parti si rivolgeranno a soggetti terzi per la realizzazione delle attività progettuali discese dall'attuazione della presente intesa solo ed esclusivamente nel caso in cui non siano rinvenibili professionalità specifiche per la realizzazione delle stesse presso le proprie strutture interne;
- 5.2. Il CPT Calabria si impegna a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nel caso di acquisizione di beni e servizi finalizzati all'iniziativa in parola;

5.3. Le parti si richiamano, in ogni caso, al rispetto dei principi generali di cui al citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Articolo 6 – “Aspetti legali”

- 6.1. Le parti potranno rinnovare a scadenza la presente intesa, e/o dietro mutuo consenso apporvi le integrazioni che riterranno opportune;
- 6.2. La risoluzione anticipata del presente documento può avvenire, oltre che per mutuo consenso, anche per recesso di INAIL Calabria in relazione al negativo riscontro della verifica dei risultati raggiunti dal presente documento e/o dallo stato di realizzazione dello stesso.
- 6.3. Eventuali informazioni di dettaglio relative alla presente intesa, nonché alle iniziative progettuali che da essa discenderanno potranno essere divulgate a terzi soltanto dietro consenso di ambo le Parti;
- 6.4. Per ogni controversia rimarrà competente il Foro di Catanzaro.

Articolo 13 – “Spese di bollo e registrazione”

Eventuali spese di bollo e di registrazione del presente atto saranno a carico della Parte che ne fa richiesta.

Per l'INAIL – DIREZIONE REGIONALE PER LA
CALABRIA

Il Direttore regionale p.t.

f.to Dr. ssa Caterina Crupi

Per il COORDINAMENTO REGIONALE CPT CALABRIA, COSTITUITO
DAGLI ORGANISMI PARITETICI OPERANTI NELLA REGIONE CALABRIA

Il Presidente p.t.

f.to Dr. Raffale Celi